



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNALI 2022

ANNO X

DEL DIPARTIMENTO JONICO

Maria Laura Spada

La figura del curatore nel codice della
crisi di impresa e dell'insolvenza



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORI DEGLI ANNALI

Carlo Cusatelli - Gabriele Dell'Atti - Giuseppe Losappio

COMITATO SCIENTIFICO

Cesare Amatulli, Annamaria Bonomo, Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Nicolò Carnimeo, Daniela Caterino, Nicola Fortunato, Pamela Martino, Pierluca Massaro, Maria Concetta Nanna, Vincenzo Pacelli, Fabrizio Panza, Pietro Alexander Renzulli, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli

COMITATO DIRETTIVO

Aurelio Arnese, Annalisa Bitetto, Danila Certosino, Ivan Ingravallo, Ignazio Lagrotta, Francesco Moliterni, Paolo Pardolesi, Francesco Perchinunno, Lorenzo Pulito, Angela Riccardi, Claudio Sciancalepore, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio (in aspettativa per incarico assunto presso l'ANVUR), Umberto Violante

COMITATO DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco (Responsabile di redazione), Danila Certosino, Francesca Altamura, Michele Calabria, Marco Del Vecchio, Francesca Nardelli, Filomena Pisconti, Francesco Scialpi, Andrea Sestino, Pierluca Turnone, Domenico Vizzielli

Contatti:

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco - Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

ANNOX
ANNALI 2022
DEL DIPARTIMENTO JONICO



Maria Laura Spada

LA FIGURA DEL CURATORE NEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il curatore nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. — 3. La nomina del curatore. L'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure — 4. L'intrasmissibilità delle funzioni del curatore. — 5. (Segue:) La nuova figura dell'esperto. — 6. L'integrazione dei poteri del curatore. — 7. Le relazioni e i rapporti riepilogativi. — 8. (Segue:) Il deposito delle somme riscosse. — 9. L'attività del curatore nel procedimento di liquidazione giudiziale. — 10. La responsabilità e la revoca del curatore. — 11. Il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.

1. Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza¹ mantiene, quali organi della procedura di liquidazione giudiziale, il tribunale concorsuale, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori.

In linea con quanto già tracciato dalla legge fallimentare del 1942 e dalle successive riforme, la nuova normativa esalta e rivaluta la centralità della figura del curatore inteso come vero e proprio organo propulsivo della procedura di liquidazione giudiziale. La gestione e l'amministrazione del patrimonio appartenente all'imprenditore insolvente resta, infatti, affidata al curatore il quale svolge le operazioni della procedura nell'ambito delle sue funzioni e sotto il controllo e la vigilanza del comitato dei

*Il presente contributo trae spunto da un intervento svolto nell'ambito del Seminario di studi “Crisi d'impresa e procedure concorsuali” - Ordine degli Avvocati di Catanzaro (Catanzaro, 3 giugno 2022 Palazzo Corte d'Appello).

¹ Sull'iter normativo del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, v. M. Cavallaro, *La legge delega di riforma della crisi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 8; F. Di Marzio, *La riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Milano, 2018, p. 14; L. Panzani, *Dal “fallimento” alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina del CCII*, in *Fallimento*, 2019, p. 1141; M. Fabiani, *Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza tra definizioni, principi generali e qualche omissione*, in *Foro it.*, 2019, I, p. 162; P. Pellegrinelli, *Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: un cambio nominalistico?*, in *Studi in memoria di Franco Cipriani*, Napoli, 2020, III, p. 1807; S. Ambrosini, *La “miniriforma” del 2021: rinvio (parziale) del CCI, composizione negoziata e concordato semplificato*, in *Diritto fall.*, 2021, p. 901. Id., *Evoluzione della disciplina della crisi d'Impresa: dalla legge fallimentare al codice della crisi d'impresa (attraverso la direttiva UE del 2019 e l'emergenza epidemologica)*, in *Diritto della crisi e dell'insolvenza*², Zanichelli, Torino, 2022, 11.

creditori e degli altri organi².

In sostanza, il legislatore pur conservando in capo agli organi giurisdizionali le funzioni di controllo sulla regolarità della procedura, i poteri di risoluzione dei contrasti nonché le attribuzioni concernenti la fase decisionale in tema di ammissione dei crediti, ha limitato l'area di intervento dei medesimi organi allontanandoli da una partecipazione diretta alle fasi della procedura in cui occorre compiere valutazioni gestionali.

In questa prospettiva, le nuove norme demandano le scelte di convenienza e di opportunità gestionale al curatore e al comitato dei creditori, mentre, il tribunale concorsuale e il giudice delegato sono preposti alla risoluzione di conflitti in una posizione sostanzialmente di terzietà e imparzialità.

È interessante evidenziare che anche nel nuovo codice non è organo della procedura la Corte d'appello, alla quale peraltro il legislatore attribuisce un potere rilevante, che finisce per incidere sulla gestione del fallimento, ovvero il potere, su richiesta di parte o del curatore, e nella ricorrenza di gravi motivi, «di sospendere, in tutto o in parte ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione» e di «disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale» (art. 52, commi 1 e 2 c.c.i.i.). Corte d'appello che è, in ogni caso, giudice di secondo grado avverso sia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, sia il decreto di rigetto del ricorso, oltre ad essere giudice competente sul reclamo avverso i provvedimenti resi dal tribunale *ex art.* 124 c.c.i.i.

Nelle finalità che il legislatore si propone, la nuova ricostruzione normativa dovrebbe garantire una più agile definizione della crisi d'impresa nella prospettiva di trasformare la liquidazione giudiziale in un procedimento complesso finalizzato non solo alla liquidazione di tutti i beni del debitore ma anche alla conservazione dell'eventuale ricchezza imprenditoriale residua.

2. Nel delineare le diverse funzioni degli organi della procedura di liquidazione giudiziale, il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza con riferimento alla figura del curatore ha ulteriormente rafforzato la natura gestionale del suo incarico e ciò sia sotto il profilo di una maggiore autonomia decisionale, sia in relazione alle caratteristiche più squisitamente imprenditoriali che oggi la contraddistinguono.

Il tentativo, in realtà, è quello di ampliare e valorizzare le funzioni di amministrazione e di investigazione nell'ambito della curatela richiedendo, al

² Sul ruolo del curatore nel nuovo sistema di liquidazione giudiziale, v. M. Giorgetti (a cura di), *La figura del curatore*, in *Il curatore nella nuova liquidazione giudiziale*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, p. 59; L. Abete, *Gli organi preposti alla liquidazione giudiziale*, in *Fallimento* 2019, p. 1151; A. Natri, *Gli organi del "vecchio" fallimento e della "nuova" liquidazione giudiziale*, in www.giustizainsieme.it, 2019, p. 3; V. Lenoci, *Il procedimento concorsuale liquidatorio*, in *Questione giustizia*, 2019, p. 288.

professionista che vuole esercitare tale incarico, adeguate capacità manageriali e ciò al fine di pervenire ad una più efficace liquidazione e realizzazione dell'attivo³.

La necessaria sussistenza dell'autonomia gestionale in capo al curatore è sancita dall'art. 128 c.c.i.i. il quale al primo comma, non diversamente dal previgente art. 31 della legge fallimentare, ribadisce che il curatore, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite, compie tutte le operazioni della procedura, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Inoltre, ai sensi del nuovo art. 128, 2° comma, c.c.i.i., il curatore conserva il potere di agire in giudizio, senza autorizzazione del giudice delegato, in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti ovvero di diritti di terzi sui beni ricadenti nella liquidazione giudiziale nonché nei procedimenti di reclamo contro i provvedimenti del tribunale o del giudice delegato.

Nonostante il generale rafforzamento dell'autonomia gestionale del curatore volto soprattutto ad assicurare una maggiore efficienza e celerità della procedura, l'organo amministrativo dell'esecuzione collettiva conserva anche nel sistema delineato dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, la propria qualifica di pubblico ufficiale (art. 127 c.c.i.i.). In altri termini, anche se in alcune fasi del procedimento di liquidazione giudiziale, come ad esempio l'esercizio dell'impresa del debitore (art. 211 c.c.i.i.) o l'affitto d'azienda (art. 212 c.c.i.i.), il curatore si sostituisce al debitore nell'amministrazione del patrimonio, in tutte le altre ipotesi egli conserva la veste di pubblico ufficiale⁴.

Una scelta, quest'ultima, fondata sul fatto che il curatore rimane, in ogni caso, un organo che esercita una funzione pubblica finalizzata a perseguire gli obiettivi e gli scopi dell'esecuzione collettiva nell'interesse non solo del ceto creditorio, ma anche della giustizia.

3. Il nuovo art. 125 c.c.i.i. dispone che il curatore «è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale osservati gli art. 356 e 358».

La norma, appena citata, richiama espressamente la disciplina contenuta nel Capo II del Titolo X della Parte prima del nuovo Codice concernente il funzionamento «dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure» e che in relazione sia, ai requisiti soggettivi necessari per ricoprire il ruolo di curatore sia, alla indispensabile trasparenza nell'affidamento degli incarichi, sottolinea la volontà del legislatore di ricorrere a professionisti dotati delle necessarie e specifiche esperienze in rapporto alla natura ed all'oggetto dell'incarico di curatore

³ Cfr., P. Pellegrinelli, *I compiti del curatore nella procedura di liquidazione giudiziale: aspetti processuali*, in M. Giorgetti (a cura di), *Il curatore nella nuova liquidazione giudiziale*, Pacini Giuridica, Pisa, 2020, p. 59.

⁴ R. Razzini, *Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti*, in M. Giorgetti A. Bonafine (a cura di), *Codice della crisi e dell'insolvenza*, Pacini Giuridica, Pisa, 2022, p. 179.

In particolare, l'art. 356, 1° comma, c.c.i.i. disciplina l'istituzione, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia, dell'albo nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nei procedimenti concorsuali.

Più precisamente l'art. 2, 1° comma, lett. n) c.c.i.i. nelle definizioni in esso enunciate, specifica, con riferimento all'art. 356 c.c.i.i., che l'albo costituisce «l'elenco unico contenente l'indicazione dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione, controllo o custodia nell'ambito delle procedure concorsuali previste dal presente codice».

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, l'intento del legislatore è quello di «garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà»⁵. Per questa ragione è stato previsto un insieme di requisiti soggettivi, professionali e condizioni di onorabilità la cui sussistenza consentono l'iscrizione all'albo e di conseguenza il possibile conferimento dell'incarico di curatore della procedura concorsuale⁶.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 356, 2° comma e 358, 1° comma, c.c.i.i. è previsto che «possono ottenere l'iscrizione all'albo ed essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto di accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale».

Al fine di garantire la sussistenza delle specifiche competenze e della preparazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, i soggetti, appena elencati, dovranno, ai sensi dell'art. 356, 2° comma, c.c.i.i., aver assolto «gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5, del Decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni». Si tratta, in sostanza, di obblighi formativi previsti ai fini dell'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3. Tuttavia, su quest'ultimo punto, il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. decreto correttivo) ha chiarito che per gli avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro (iscritti agli albi) la durata dei corsi di formazione è di quaranta ore, diversamente da quanto

⁵ V. Relazione illustrativa al decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, www.ilfallimento.it/wp-content/uploads/2018/10/relazione_illustrativa.

⁶ Cfr., A. Leggio, *La liquidazione giudiziale nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Ad Majora, Trani, 2021, p. 49.

previsto dal già menzionato art. 4, 5° comma, del decreto n. 202/2014, che fissa la durata dei corsi in duecento ore.

Con riferimento, invece, ai requisiti di onorabilità, l'art. 356, 3° comma, c.c.i.i. dispone che ulteriore prerogativa per l'iscrizione all'albo e conseguentemente per il conferimento dell'incarico è data dalla necessità che i potenziali curatori debbano:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previsti dall'art. 2382 c.c.; in sostanza non possono fare richiesta di iscrizione all'albo coloro che versano in uno stato di incapacità speciale assoluta ovvero l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato con una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia);

- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile o del presente Codice; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- non aver riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali: si tratta di un requisito particolarmente severo che escluderà l'iscrizione di qualsiasi professionista che sia stato sottoposto, sulla base delle regole deontologiche del proprio ordinamento professionale ad una sanzione diversa di quella di minore entità⁷.

Ciò posto, l'art. 358, 2° comma, c.c.i.i., come in parte già sancito nel previgente art. 28, 2° comma, l. fall., chiarisce che non possono essere nominati curatori il coniuge, la parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

Resta fermo, come in passato, che le cause di incompatibilità, quanto quelle di incapacità si caratterizzano per la loro tassatività e non sono suscettibili di interpretazione analogica, essendo eccezioni alla regola generale.

⁷ M. Giorgetti (a cura di), *La figura del curatore*, cit., p. 21, dove si osserva che: «ad una lettura complessiva delle norme che costituiscono l'intelaiatura entro cui troverà applicazione la nuova normazione, si può affermare che essa non abbia avuto quale scopo ed esito testuale una radicale trasformazione della figura professionale, bensì piuttosto un "aggiustamento" di situazioni e regolamentazioni preesistenti».

Nella scelta del soggetto da nominare, il tribunale, ai sensi dell'art. 358, 3° comma, c.c.i.i., dovrà, in ogni caso, tenere conto:

- delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali che il soggetto che si intende nominare ha predisposto in qualità di curatore nell'ambito di ulteriori procedure, ai sensi dell'art. 16 bis, commi 9 *quater*, 9 *quinqies* e 9 *sexies* del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179;

- degli incarichi ancora in corso al momento della possibile nomina, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;

- delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;

- con riguardo ai consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale;

- in caso di procedure che presentano fattispecie di natura transfrontaliera, occorrerà tener conto delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.

Come si ricava anche dalla Relazione illustrativa, la ratio della norma è rappresentata dalla necessità che il tribunale valuti le specifiche capacità professionali degli iscritti all'albo con la reale possibilità di alimentare un circolo virtuoso e trasparente nel procedimento di attribuzione dell'incarico di curatore.

In sostanza si tratta di privilegiare criteri di nomina ancorati a parametri di efficacia ed efficienza, che tengano conto delle *performance* pregresse dei professionisti, evitando l'affidamento di incarichi secondo procedimenti automatici o criteri di mera turnazione⁸.

Va ricordato, infine, che la possibilità di conferire la curatela a studi professionali associati o a società di professionisti viene riconfermata, come già evidenziato, anche nel nuovo codice ai sensi dell'art. 358, comma 1, lett.b), c.c.i.i.

Proprio al fine di superare l'indeterminatezza soggettiva di una tale scelta, la norma prevede la necessaria «designazione della persona fisica responsabile della procedura»; in questa prospettiva, non è irragionevole ritenere che l'indicazione del soggetto

⁸ Cfr., M. Giorgetti (a cura di), *La figura del curatore*, cit., p. 20, dove si afferma che «si devono possedere adeguate conoscenze di natura economica, contabile e di revisione, in una visione globale dell'impresa [...]viene richiesta una pluricompetenza su diversi fronti, dal momento che il professionista dovrà essere in grado di garantire all'azienda una piena consulenza su svariate materie e in tutte le fasi della vita dell'azienda stessa dalla nascita dell'impresa alla sua patologica crisi, all'eventuale liquidazione».

responsabile possa variare sia a causa di vicende modificative della compagine dello studio associato o della società di professionisti sia per una diversa organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura associativa. Va da sé che in queste ipotesi, ove il nuovo soggetto indicato come responsabile della procedura non offra garanzie adeguate all'espletamento dell'incarico, il tribunale potrà procedere, su proposta del giudice delegato o del comitato creditori, alla revoca del curatore.

L'art. 125, 4° comma, c.c.i.i. dispone, inoltre, che i provvedimenti di nomina dei curatori confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, nel quale, peraltro, sono annotati anche i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro, così regolato, è tenuto in modalità digitale ed è accessibile al pubblico.

Ai sensi dell'art. 126, 1° comma, c.c.i.i., il curatore che ha ricevuto l'incarico, ha l'onere di far pervenire la propria accettazione nella cancelleria del tribunale entro i due giorni successivi alla comunicazione della sua nomina. Il curatore, qualora non adempia all'obbligo formale di accettazione, decade dall'incarico e il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di un altro curatore.

Con l'intervenuta accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia⁹.

4. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio. Tuttavia, stante la molteplicità delle operazioni da effettuare, egli può avvalersi di ausiliari che si distinguono nella figura del delegato e del coadiutore, rispettivamente disciplinate dal primo e secondo comma dell'art.129 c.c.i.i.¹⁰

Nel caso di delega, il curatore affida «ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213».

In sostanza la nomina del delegato avviene nell'interesse del curatore al fine di consentirgli un più proficuo svolgimento del suo incarico o per ovviare a suoi impedimenti. Al delegato, quindi possono essere devolute mansioni specifiche normalmente espletate dal curatore¹¹, con esclusione degli adempimenti quali la predisposizione degli elenchi dei creditori in vista della ammissione al passivo (art. 198

⁹ L. Abete, *Gli organi preposti alla liquidazione giudiziale*, cit., p. 1151; A. Leggio, *La liquidazione giudiziale nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, cit., p. 61.

¹⁰ Sulla figura del coadiutore, in giurisprudenza, v. Cass. civ., Sez. III, 9 maggio 2011, n. 10143, secondo cui il coadiutore del curatore, la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice.

¹¹ Sotto questo profilo, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che il compenso per il delegato del curatore, attesa la sua qualità di sostituto del curatore, che egli surroga temporaneamente e limitatamente a determinati atti od operazioni, deve essere liquidato secondo i criteri dettati per il curatore medesimo, v., Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 1980, n. 6453.

c.c.i.i.), l'avviso ai creditori per il deposito delle domande di ammissione (art. 200 c.c.i.i.), la predisposizione del progetto di stato passivo da sottoporre alla valutazione del giudice delegato (art. 203 c.c.i.i.), la comunicazione ai creditori sull'esito delle domande di ammissione al passivo (art. 205 c.c.i.i.), la predisposizione del programma di liquidazione (art. 213 c.c.i.i.).

Il primo comma dell'art. 129 c.c.i.i., ricalcando la portata precettiva del previgente art. 32 l. fall., conferma il particolare assetto del ruolo degli organi della procedura di liquidazione ed attribuisce, conseguentemente, al comitato dei creditori e non già al giudice delegato il potere di autorizzare il curatore alla delega di specifiche operazioni.

L'opzione, in linea con le funzioni attribuite dall'art. 140 c.c.i.i. all'organo esponentiale del ceto creditorio ovvero di vigilare sull'operato del curatore valutando l'opportunità e la convenienza delle determinazioni assunte, non appare, tuttavia, del tutto coerente con la previsione contenuta nell'art. 123, 1° comma, lett. d) c.c.i.i., secondo cui è il giudice delegato a provvedere alla revoca delle persone la cui opera è stata richiesta dal curatore.

In sostanza, poiché la nomina del delegato da parte del curatore è subordinata all'autorizzazione del comitato dei creditori, non si giustifica la previsione dell'art. 123, 1° comma, lett. d) c.c.i.i., che attribuisce al giudice delegato il potere di revoca della stessa; il dato normativo contrasta, infatti, da un lato, con il principio di diritto per cui al soggetto che nomina spetta la revoca del nominato e, dall'altro, con la *ratio* sottesa al Codice della crisi d'impresa ovvero quella di limitare i poteri di intervento dell'autorità giudiziaria nella gestione della procedura di liquidazione.

L'ultimo capoverso dell'art. 129 c.c.i.i. prevede che «l'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore». La detrazione dal compenso del curatore degli oneri per il delegato conferma che la delega può essere conferita in presenza di motivi di impedimento esclusivamente personali del curatore.

L'art. 129, 2° comma, c.c.i.i. dispone che il curatore «può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità». Si tratta, in questo caso, di collaborazione prestata nell'interesse della procedura per attività nelle quali il curatore non abbia specifiche competenze e quindi, per singole operazioni o per un complesso di operazioni che non attengono, strettamente, alle attribuzioni a lui conferite dalla legge; sicché, mentre il delegato esercita attività proprie del curatore, il coadiutore svolge attività strumentali e complementari a quelle del curatore¹².

5. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. b), c.c.i.i., il tribunale con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, «nomina il curatore e, se utile, uno o più

¹² V. Lenoci, *Il procedimento concorsuale liquidatorio*, cit., p. 288; Cfr., M. Giorgetti (a cura di), *La figura del curatore*, cit., p. 8.

esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore».

La norma, in sostanza, introduce la possibilità per il tribunale, ove appaia vantaggioso per lo svolgimento della procedura, di procedere con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale alla nomina contestuale del curatore e della figura dell'esperto al quale demandare l'esecuzione di compiti specifici e analiticamente individuati da svolgere in sostituzione del curatore.

Si tratta di una importante novità normativa diretta, come si legge nella relazione illustrativa, ad introdurre «un accorgimento che dovrebbe garantire maggiore efficienza e celerità alla procedura, ad esempio consentendo di affiancare al curatore un professionista che si occupi della liquidazione di determinati beni fin dalla fase iniziale della procedura o dell'esercizio dell'impresa dell'imprenditore (l'attuale esercizio provvisorio), consentendo al curatore di concentrarsi sull'attività di analisi dei crediti in vista della redazione del progetto di stato passivo, ove particolarmente complesso».

L'esperto rappresenta, quindi, una figura autonoma alla quale il tribunale affida lo svolgimento di determinate attività che, per ciò stesso, sono sottratte ai compiti assegnati al curatore, con la conseguenza che esso gode di un'ampia autonomia nell'ambito delle attività affidategli, ed è responsabile, al pari del curatore, per gli atti posti in essere.

Tale conclusione è suffragata dall'art. 49, comma 3, lett. b), c.c.i.i. in combinato disposto con l'art. 125, comma 2, c.c.i.i. dove si dispone che «si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lett. b), le disposizioni del comma 1 e degli art. 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili». Il secondo comma dell'art. 125 c.c.i.i. pone in evidenza come la figura dell'esperto, così regolata, debba essere tenuta distinta da quelle rispettivamente del delegato e del coadiutore disciplinate dall'art. 129.

Mentre quest'ultimi, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possono essere designati discrezionalmente dal curatore che ne ravvisi la necessità e l'opportunità dopo la fase di avvio della procedura, la nomina dell'esperto, invece, non solo è rimessa direttamente al tribunale all'atto dell'apertura della liquidazione giudiziale, ma soprattutto, dovrà essere effettuata nel rispetto degli stessi requisiti previsti per la nomina del curatore¹³.

Viceversa, quello che accomuna curatore, esperto, delegato e coadiutore è la circostanza che tutte queste figure non possono assumere l'incarico loro conferito nell'ipotesi in cui sussistano palesi ragioni di incompatibilità. In particolare, ai sensi dell'art. 35, comma 4 *bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 125 c.c.i.i., ciascuno dei soggetti, in precedenza indicati,

¹³ P. Pellegrinelli, *I compiti del curatore nella procedura di liquidazione giudiziale: aspetti processuali*, cit., p. 62; L. Panzani, *Dal "fallimento" alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina del CCII*, cit., p. 1141, dove si osserva che: «il legislatore nulla ha detto in ordine alla prassi sempre più seguita dai tribunali, di nominare un collegio di professionisti in luogo del singolo curatore previsto dalla lettera della legge. Si può immaginare che la figura dell'esperto possa essere utilizzata in luogo del collegio di professionisti, determinando sin dal principio con il provvedimento di nomina il suo ambito specifico di attività».

deve depositare al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla nomina, una dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di incompatibilità.

In caso di violazione o nell'ipotesi in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità (ad es. sussistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti al medesimo ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, etc.) il tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato.

Va osservato, infine, che la norma codicistica tace in ordine alla prassi sempre più seguita dai tribunali di nominare un collegio di professionisti in luogo del singolo curatore, commissario giudiziale, liquidatore previsto dalla legge, tuttavia, sotto questo profilo appare ragionevole ritenere che la figura dell'esperto possa essere utilizzata in luogo del collegio dei professionisti, determinando sin dal principio con il provvedimento di nomina il suo ambito specifico di attività.

6. Gli atti del curatore possono avere l'oggetto più vario e gravare in modo diverso sul patrimonio oggetto di liquidazione e sulla procedura. In particolare, egli può compiere tutti gli atti rientranti nella sua sfera di competenza concernente l'amministrazione e la gestione del patrimonio del fallito e può incidere sul patrimonio in modo diretto come nel caso, ad esempio, della vendita di un bene o indirettamente come nell'ipotesi dell'esercizio dell'azione revocatoria.

Al curatore competono, senza necessità di alcuna autorizzazione, tutti gli atti negoziali di ordinaria amministrazione tesi alla conservazione dei valori esistenti, nonché tutte le operazioni della procedura che rientrano nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'art. 128 c.c.i.i.

Su tali atti, che pertanto vanno imputati all'autonomia decisionale del curatore, esercitano il controllo il comitato dei creditori e, nell'ambito delle funzioni di vigilanza sulla regolarità della procedura, il giudice delegato.

Gli atti aventi ad oggetto, invece, riduzioni di crediti, transazioni, rinunzie alle liti, compromessi, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazione di ipoteche, restituzioni di pegni, svincolo di cauzioni, accettazioni di eredità e donazioni e, più in generale, tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione possono essere effettuati dal curatore, ai sensi dell'art. 132, 1° comma, c.c.i.i., solo previa autorizzazione del comitato dei creditori.

In queste ipotesi, al fine di rendere più trasparente l'attività di gestione del curatore e di fornire una concreta base di valutazione per la decisione del comitato dei creditori, il curatore, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, c.c.i.i., è tenuto nel richiedere l'autorizzazione a formulare le proprie valutazioni conclusive in ordine alla convenienza dell'atto da compiere.

Quando, tuttavia, gli atti in precedenza ricordati possono comportare una rilevante modificazione patrimoniale, il 3° comma dell'art. 132 c.c.i.i. dispone una integrazione dei poteri del curatore. In particolare, se tali atti sono di valore superiore a cinquantamila euro e «in ogni caso per le transazioni», il curatore è tenuto «ad informare previamente il giudice delegato», salvo che non si tratti di atti previsti nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori e per i quali il giudice delegato, ai sensi dell'art. 213, 7° comma, c.c.i.i., ne abbia autorizzato l'esecuzione.

Senza dubbio la *ratio* della disciplina, testé delineata, è di consentire al giudice delegato il preventivo riscontro della legittimità degli atti di straordinaria amministrazione che il curatore si prefigge di compiere. Tuttavia, va sottolineata la lacunosità della previsione giacché la stessa non dispone, in capo al giudice delegato, nessun potere di sospensione o di impugnativa nell'ipotesi che l'atto sottopostogli sia illegittimo o anche dannoso per la massa¹⁴.

Sicché, ove il giudice delegato non concordi con l'atto che il curatore si appresta a concludere, perché denota una scelta della curatela sfavorevole agli interessi della massa dei creditori e della procedura ovvero giuridicamente non sostenibile, appare ragionevole ritenere che egli possa invitare il curatore a non procedere oltre.

7. È indubbio che a rappresentare il momento iniziale e centrale dell'attività del curatore è la stesura delle relazioni riguardanti la gestione e l'andamento della procedura ai sensi dell'art. 130, commi 1, 4 e 5, c.c.i.i.

In particolare, è previsto che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, il curatore presenti al giudice delegato, ai sensi dell'art. 130, 1° comma, c.c.i.i. «una informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi acquisiti in relazione alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società».

L'esiguo termine di trenta giorni e la locuzione «informativa» utilizzata nel primo comma dell'art. 130 c.c.i.i. sembrano dare rilievo al dato normativo che si tratti di una relazione sommaria basata soprattutto sulla disponibilità di elementi che l'imprenditore-debitore è a sua volta obbligato a fornire.

L'art. 49, 3° comma, lett. c), c.c.i.i., prevede, infatti, l'obbligo in capo al debitore di depositare, entro tre giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori ed ai sensi dell'art. 198, 2° comma, c.c.i.i., nel termine di trenta giorni, il bilancio dell'ultimo esercizio.

Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito, il curatore, ai sensi dell'art. 130, 2° comma, c.c.i.i. è tenuto ad informare «senza indugio» il pubblico ministero.

¹⁴ L. Abete, *Gli organi preposti alla liquidazione giudiziale*, in *Fallimento* 2019, p. 1151; A. Nasti, *Gli organi del "vecchio" fallimento e della "nuova" liquidazione giudiziale*, in www.giustiziansieme.it, 2019, p. 3.

In quest'ultimo caso ovvero nell'ipotesi in cui le scritture contabili risultano essere incomplete o inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda che ha dato avvio all'apertura della liquidazione giudiziale, può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari (*ex art. 49, comma 3, lett. f) c.c.i.i.*) ovvero ad ulteriori banche date specificatamente indicate nell'istanza di autorizzazione e, più in generale, a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso (art. 130, 3° comma, c.c.i.i.).

Successivamente, il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata «in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale» (art. 130, 4° comma, c.c.i.i.).

Questa ulteriore relazione, decisamente più dettagliata rispetto alla precedente «informativa», si colloca nella procedura di liquidazione al termine della formazione di un quadro sufficientemente esaustivo dell'indebitamento e delle relative cause. Non è un caso, infatti, che a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 147/2020, il curatore dovrà allegare alla stessa la copia dell'ultimo bilancio presentato ai sensi dell'art. 198 c.c.i.i. nonché il rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'art. 2487 *bis* c.c.¹⁵

Sotto questo profilo, dal punto di vista del contenuto, la relazione, diversamente dalla previgente disciplina, non verte affatto sulle «cause e circostanze del fallimento», (*ex art 33, 1° comma, 1. fall.*) ma deve riferire in ordine «al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore».

Il nuovo dettato normativo sottolinea e distingue la fase dell'insorgenza della crisi d'impresa da quella della manifestazione dell'insolvenza con particolare riferimento al tempo in cui le stesse sono intervenute.

Si tratta, quindi, di una relazione di particolare importanza anche alla luce della struttura del nuovo codice e dell'obbligo in capo al debitore di dotarsi di misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di conseguenza di assumere con sollecitudine le misure necessarie a porvi rimedio¹⁶.

Sicché, appare ragionevole ritenere, che quanto più ampio sarà l'arco temporale che l'imprenditore avrà fatto trascorrere tra l'insorgere della crisi e l'emersione dell'insolvenza tanto più attenta e rigorosa sarà la valutazione della responsabilità degli

¹⁵ Cfr. M. Monteleone A. Santamaria, *Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore*, cit., p. 456.

¹⁶ Cfr. S. Pacchi, *Curatore nella liquidazione giudiziale*, in M. Monteleone (a cura di), *Evoluzione degli organi della crisi d'impresa*, Wolters Kluwer, Milano-Padova 2021, p. 407.

organi di gestione e di controllo dell'impresa, anche con riferimento alla tempestività dell'iniziativa e alle correlate misure premiali.

Qualora soggetto passivo della procedura di liquidazione giudiziale sia una società o altro ente, la relazione dovrà evidenziare, altresì, ai sensi del 5° comma dell'art. 130 c.c.i.i., eventuali profili di responsabilità degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo, dei soci e di eventuali terzi soggetti estranei alla società.

Se l'impresa fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire «sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo».

Una specificazione normativa, quest'ultima, che costituisce una importante novità, se si considera che diversamente dalla previgente disciplina, il nuovo codice regola espressamente l'insolvenza di gruppo, gestibile unitariamente mediante un'unica liquidazione giudiziale.

Il nuovo codice prevede, inoltre, che in caso di previsione di insufficiente realizzo (art. 209 c.c.i.i.) la relazione particolareggiata di cui al 4° e 5° comma dell'art. 130 c.c.i.i., potrà essere depositata «entro centottanta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale» (art. 130, 6° comma, c.c.i.i.).

Ciò posto, come nella previgente disciplina, resta ferma la possibilità per il giudice delegato, una volta esaminata la relazione, di disporre la secretazione sia delle parti relative alla responsabilità penale del debitore o di terzi e delle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, sia delle parti dedicate a circostanze estranee alla procedura e che investono la sfera personale del debitore (art. 130, 8° comma, c.c.i.i.).

Infine, ai sensi dell'art. 130, 7° comma, c.c.i.i., entrambe le relazioni, sia quella preliminare che quella particolareggiata, dovranno essere trasmesse in copia integrale al pubblico ministero entro cinque giorni dall'avvenuto deposito¹⁷.

Dalla relazione preliminare e da quella particolareggiata occorre tenere distinti altri significativi atti, pure di competenza del curatore: i rapporti riepilogativi semestrali e il programma di liquidazione.

I primi devono indicare le attività svolte dalla curatela e fornire tutte le informazioni acquisite dopo le precedenti relazioni ed essere corredati dalla documentazione sulla contabilità relativa alla gestione del fallimento.

In particolare, ai sensi dell'art. 130, 9° comma, c.c.i.i., il primo rapporto riepilogativo dovrà essere presentato dal curatore entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e successivamente con ritmo semestrale. Una

¹⁷ Da ciò deriva che, «anche nei casi in cui l'attività di liquidazione e l'accertamento del passivo non hanno luogo perché la procedura è destinata a chiudersi per mancanza dell'attivo, il curatore nonostante possa aspirare soltanto al compenso minimo, è tenuto ad un'onerosa attività di accertamento ed informazione ai fini di giustizia penale trasformandosi di fatto in un ausiliario di P.G.», così L. Panzani, *Dal "fallimento" alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina del CCII*, cit., p. 1145.

copia del rapporto e dei documenti allegati verrà trasmessa al comitato dei creditori che, nel termine di quindici giorni, potrà formulare osservazioni scritte. Copia del rapporto unitamente alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, sarà trasmessa per mezzo di posta elettronica certificata, nei successivi quindici giorni, al debitore, ai creditori ai titolari di diritti sui beni¹⁸.

Il programma di liquidazione contiene, invece, le linee guida e le tappe più rilevanti dell'attività liquidatoria; esso deve essere predisposto dal curatore entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso, nel termine massimo di centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale; una volta redatto, dovrà essere trasmesso al giudice delegato che ne «autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione (...)» nonché «i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato» (art. 213, 7° comma, c.c.i.i.). Il programma svolge, insieme alle relazioni *ex art. 130 c.c.i.i.*, un ruolo di indirizzo della procedura; in particolare, mentre le relazioni esercitano una funzione essenzialmente ricognitiva e informativa, il programma rileva sul piano operativo e programmatico, in quanto costituisce l'atto di pianificazione e indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo.

8. Al fine di assicurare una gestione trasparente del denaro in entrata o in uscita dal patrimonio destinato al concorso, l'art. 131, comma 1, c.c.i.i. impone l'obbligo, a carico del curatore, di depositare ogni somma di denaro riscossa, entro dieci giorni dalla corresponsione, sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione e che dovrà essere aperto, su scelta del medesimo curatore, presso un ufficio postale o una banca.

Il mancato deposito delle somme nel termine previsto determina la violazione di un dovere funzionale del curatore che potrà essere valutato dal tribunale ai fini di una eventuale revoca dell'incarico.

Per quanto concerne, invece, il prelievo, a qualunque titolo, delle somme depositate, il curatore dovrà munirsi di autorizzazione del giudice delegato, mediante sottoscrizione di un apposito mandato di pagamento. Rispetto alla previgente disciplina, l'art. 131, comma 2, c.c.i.i., dispone, inoltre, che per le somme versate sul «Fondo unico giustizia» la riscossione potrà avvenire su disposizione di Equitalia giustizia s.p.a. Coordinata al sistema di digitalizzazione è anche l'ulteriore previsione secondo cui la sottoscrizione dei mandati di pagamento ad opera del giudice delegato e del cancelliere dovrà avvenire con firma digitale mentre la trasmissione dell'ordine di pagamento sarà effettuata telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

¹⁸ Cfr. S. D'Amato, *Diritto della crisi d'impresa*, Giuffrè, Milano, 2022, p. 114 – 115; S. Pacchi, S. Ambrosini, *Diritto della crisi e dell'insolvenza*², Zanichelli, Torino, 2022, p. 218.

9. curatore in qualità di amministratore del patrimonio sottoposto a liquidazione giudiziale è tenuto a svolgere una serie di attività che si articolano in varie direzioni; prima fra tutte quella di procedere alla individuazione e alla formazione del patrimonio da liquidare. Sotto questo profilo, occorre ricordare che, mentre nell'esecuzione forzata individuale l'oggetto dell'esecuzione è esattamente individuato attraverso il pignoramento, nella liquidazione giudiziale il relativo patrimonio non è determinato dalla sentenza di apertura del procedimento, sicché, la concreta identificazione dello stesso spetta al curatore che deve procedere alla formazione della massa attiva.

Quindi, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore, ai sensi dell'art. 193, comma 1, c.c.i.i. procede «all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore».

Se i beni o le cose appartenenti al debitore si trovano in più luoghi e per il curatore non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli, su autorizzazione del giudice delegato, potrà essere demandata a uno o più coadiutori.

Successivamente, ai sensi dell'art. 195 c.c.i.i., il curatore, eventualmente con la consulenza di un perito stimatore, effettua la ricognizione formale e dettagliata dei beni rinvenuti e nel più breve tempo possibile, provvede alla redazione dell'inventario.

L'art. 197, comma 1, c.c.i.i. dispone che con la redazione dell'inventario, il curatore riceve in consegna e diviene responsabile non solo dei singoli beni che compongono il patrimonio oggetto di liquidazione, ma anche delle scritture contabili e di tutti i documenti appartenenti al debitore. Il secondo comma dell'art. 197 c.c.i.i., inoltre, stabilisce che ove il debitore posseda immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore deve notificare un estratto della sentenza di apertura della liquidazione ai competenti uffici, affinché sia trascritta nei pubblici registri¹⁹.

È importante sottolineare che il curatore, ai sensi dell'art. 142, comma 3, c.c.i.i., «previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi».

Dopo la fase di individuazione e formazione del patrimonio fallimentare, il curatore ha il compito di provvedere alla custodia e alla conservazione dei beni per poter in seguito procedere all'accertamento del passivo. Poiché nella procedura fallimentare l'aggressione del patrimonio del fallito concerne un complesso di beni sui quali deve potersi soddisfare una massa di creditori con interessi anche contrastanti tra loro, diviene indispensabile sottrarre i beni individuati e inventariati alla disponibilità sia del fallito, sia dei creditori, al fine di custodirli e poter avviare la fase propulsiva di accertamento del passivo.

Per questa ragione il curatore è tenuto, secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 198, c.c.i.i., a redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato

¹⁹ Cfr. S. D'Amato, *Diritto della crisi d'impresa*, cit., p. 114.

presentato dal debitore nel termine stabilito, ed «apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39».

La redazione di tale bilancio, che avviene sulla scorta delle scritture contabili e della documentazione acquisita dal curatore, costituisce senza dubbio un punto di partenza fondamentale per l'operato del curatore e nel contempo la base per redigere il rendiconto. Sempre sulla scorta delle scritture contabili del debitore e delle altre notizie raccolte, il curatore deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi.

A tutti coloro che risulteranno in questi elenchi come creditori o titolari di altri diritti, il curatore dovrà comunicare, mediante posta elettronica certificata, che possono far pervenire in cancelleria le domande di ammissione al passivo, la data fissata per l'esame dello stato passivo e ogni altra informazione utile per agevolare la presentazione delle domande.

10. L'art. 136, comma 1, c.c.i.i., dispone che il curatore deve adempiere «ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico».

Dalla disposizione si ricava, quindi, che il curatore è responsabile se, con dolo o colpa, in violazione dei doveri inerenti al suo ufficio, abbia attuato una condotta, anche omissiva, cagionando un danno al patrimonio oggetto di liquidazione o, in ogni caso, disattendendo al compito fondamentale di tutelare al meglio gli interessi dei creditori. D'altro canto, in quanto pubblico ufficiale, egli è pur sempre titolare di un pubblico potere finalizzato alla tutela del ceto creditorio nella sua generalità²⁰.

Nella nuova formulazione, l'art. 136, c.c.i.i. dispone che gli obblighi del curatore trovano fondamento non solo nella legge ma anche nel programma di liquidazione approvato; quest'ultimo, quindi, costituisce un'autonoma fonte di responsabilità, nel senso che il curatore, che lo ha predisposto e sottoposto al vaglio del comitato dei creditori e del giudice delegato, è tenuto ad adempierlo con quella diligenza, prudenza e perizia che costituiscono i profili tipici della sua responsabilità.

A parere della dottrina maggioritaria, inoltre, il curatore può essere ritenuto responsabile anche per quegli atti che, quantunque svolti con l'autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato, sono stati tuttavia compiuti senza un adeguato supporto informativo ovvero il curatore non ha tenuto conto del mutato contesto economico in cui l'iniziale scelta era stata effettuata.

²⁰ Cfr. A. Farolfi, *Responsabilità del curatore*, in F. Di Marzio (diretto da), *Commento al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Giuffrè, Milano 2022, p. 631.

Discussa è la natura della responsabilità del curatore per violazione dei doveri di ufficio. Infatti, una prima tesi, seguita anche dalla Cassazione, afferma la natura contrattuale, «in considerazione della natura del rapporto, del tutto equiparabile al mandato»²¹, con la conseguenza che la prescrizione è decennale e decorre dalla data della sostituzione del curatore; una seconda tesi, che appare maggioritaria in dottrina e nella giurisprudenza di merito, invece, ritiene che la responsabilità del curatore abbia natura extracontrattuale. Ad avviso dei sostenitori di questa seconda tesi, la nuova disposizione è analoga a quella dettata dall'art. 2392 c.c. per gli amministratori della società per azioni e coinvolge non solo l'obbligo del curatore di essere diligente, ma altresì prudente e perito nel compito fondamentale di tutelare al meglio gli interessi dei creditori. In questi termini, al pari della responsabilità degli amministratori *ex* art. 2394 c.c., quella del curatore è una responsabilità nei confronti del ceto creditorio nel suo complesso avente natura extracontrattuale; essa, quindi, verrà ad esistenza ogni qual volta il curatore con la sua attività realizzerà una lesione «patrimonialisticamente» intesa delle complessive ragioni di credito che convergono in sede concorsuale. Ne deriva che la prescrizione è quinquennale.

Accanto al principio di carattere generale (art. 136 c.c.i.i.) per cui il curatore deve svolgere con diligenza l'attività di amministrazione del patrimonio da liquidare e di gestione dell'impresa ovvero nel rispetto della legge e del programma di liquidazione approvato, vi sono nondimeno altre specifiche disposizioni che il curatore deve osservare nello svolgimento dei propri compiti. Va, infatti, osservato che il legislatore ha avuto cura di fissare i principi sia di una corretta e trasparente gestione contabile (artt. 131, 136 c.c.i.i.), sia dell'onere informativo che grava sul curatore per rendere effettiva la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori sulla procedura (art. 130 c.c.i.i.).

Il curatore è, inoltre, responsabile dell'operato dei suoi collaboratori, siano essi delegati ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.c.i.i. o coadiutori ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.c.i.i. In queste ipotesi si tratta chiaramente di una responsabilità contrattuale che consegue alla violazione di specifici obblighi relativi al rapporto intercorrente tra il curatore e la procedura.

Nello svolgimento delle proprie attività, il curatore deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Ogni mese il curatore firma digitalmente il registro e «vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici» (art. 136, comma 1, c.c.i.i.).

²¹ Così in motivazione, Cass. civ., Sez. I, 02 luglio 2020, n. 13597, in *Fallimento* 2021, p. 195, con nota di Costanza.

Ai sensi dell'art. 136, comma 3, c.c.i.i., durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità nei confronti del curatore per danni causati al patrimonio fallimentare può essere promossa esclusivamente «dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato»; mentre, con la chiusura del procedimento di liquidazione giudiziale viene meno ogni impedimento all'esercizio dell'azione da parte degli effettivi titolari degli interessi amministrati, sicché, il debitore e i creditori potranno agire contro il curatore per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua attività.

Il nuovo quarto comma dell'art. 136 c.c.i.i. disciplina l'obbligo di presentazione del rendiconto da parte del curatore non solo nelle ipotesi di cui all'art. 233 richiamato espressamente dalla norma ma anche nel caso in cui il curatore cessa dall'ufficio, anche se ciò dovesse avvenire nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, e quello in cui vi è una permanenza nell'incarico anche dopo la chiusura della procedura per la pendenza di giudizi o di altre operazioni e l'incarico cessa, inevitabilmente, con il termine degli stessi. Il rendiconto deve essere comunicato dal curatore cessato anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale, a sua volta, potrà presentare osservazioni e contestazioni.

L'art. 134, comma 1, c.c.i.i., dispone che «il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore».

La norma non offre un'elencazione delle ipotesi che danno luogo alla revoca e nonostante la genericità della formulazione si può certamente ritenere che il curatore non abbia un diritto alla conservazione del suo ufficio; sicché, la richiesta di revoca potrà promanare dai diversi organi della procedura di liquidazione e per ragioni diverse.

Il giudice delegato, ad esempio, potrà proporre la revoca del curatore allorché, nello svolgimento dell'attività di vigilanza, abbia riscontrato un mancato rispetto delle disposizioni di legge o del programma di liquidazione; il comitato dei creditori, da parte sua, potrà richiedere la revoca qualora riscontri che la gestione del curatore è pregiudizievole degli interessi dei creditori; il tribunale, infine, potrà revocare il curatore ogni qual volta accerti che la sua attività lede il buon esito della procedura.

Sulla proposta o sulla richiesta di revoca il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. Nel disporre la revoca il tribunale deve tener conto dell'interesse della procedura a non subire interruzioni, ma deve altresì valutare complessivamente l'attività del curatore in seno alla quale certamente un isolato errore non può essere determinante ai fini della revoca.

Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 124 c.c.i.i.; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

L'art. 135 c.c.i.i. regola la possibilità di procedere alla sostituzione del curatore attraverso una previsione generale non connessa a delle fattispecie preventivamente determinate. In particolare, si dispone che «al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del

curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore».

La concezione letterale della norma fa comprendere come, anche con il nuovo codice, non viene riconosciuto al curatore un diritto al mantenimento del suo incarico, con l'ulteriore conseguenza che il tribunale non potrebbe rifiutare la richiesta di sostituzione nell'ipotesi in cui le ragioni di doglianza appaiano specificatamente provate nella relativa istanza formulata dai creditori²².

Peraltro, diversamente dalla previgente disciplina, il nuovo dettato normativo non impone il limite temporale dato dall'esecutività dello stato passivo entro il quale formulare la relativa richiesta, sicché, appare ragionevole ritenere che la sostituzione su istanza dei creditori possa avvenire in qualunque fase della procedura.

Una previsione, quest'ultima, che suscita alcune perplessità dal momento che potrebbe causare, dal punto di vista applicativo, un inevitabile rallentamento della procedura se si dovesse dare avvio alla sostituzione dell'organo gestorio nell'ambito di una fase avanzata della liquidazione giudiziale. Ne deriva che grande attenzione dovrà essere prestata dal tribunale nel valutare la richiesta di sostituzione e le motivazioni addotte.

11. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 133 e 141 c.c.i.i., avverso gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e le omissioni posti in essere dal curatore, così come avverso le autorizzazioni e i dinieghi dei membri del comitato dei creditori, il debitore, lo stesso curatore e il comitato dei creditori (a parti invertite per i reciproci atti) ed ogni altro interessato, possono proporre reclamo per «violazione di legge» al giudice delegato.

Diversamente dalla disciplina unitaria dettata dal previgente art. 36 l. fall., il nuovo codice inserisce le regole relative al reclamo avverso gli atti e i comportamenti omissivi degli organi gestori tra le norme dedicate alla figura, rispettivamente, del curatore e del comitato dei creditori, introducendo di conseguenza, discipline autonome e distinte. Va immediatamente osservato, tuttavia, che sul piano dei contenuti, la nuova architettura normativa non si diverge affatto dalla previgente regolamentazione risultando, sotto questo profilo, del tutto identica alla pregressa disciplina. I nuovi artt. 133 e 141, infatti, pur consentendo di adire il giudice per eliminare negligenze o ritardi incompatibili con un efficace svolgimento della procedura di liquidazione giudiziale, impongono la proposizione del reclamo solo per «violazione di legge», rendendo palese, ancora una volta, la volontà del legislatore di evitare che il giudice delegato intervenga nelle valutazioni di merito delle scelte degli altri organi della procedura²³.

²² L. Panzani, *Dal "fallimento" alla liquidazione giudiziale. Note minime sulla nuova disciplina del CCI*, cit., p. 1141.

²³ Cfr. A. Farolfi, *Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale*, in F. Di Marzio (diretto da), *Commento al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Giuffrè, Milano 2022, p. 583.

In realtà, la formula «violazione di legge», apparentemente rigida, racchiude al suo interno un «concetto di grande genericità», con la conseguenza, ad esempio, che la violazione dell'obbligo del curatore di comportarsi con diligenza imposto da una norma di legge non solo potrà consentire all'interessato di impugnare l'atto posto in essere in violazione di tale obbligo, ma anche dare luogo ad un intervento nel merito da parte del giudice delegato.

Entrambe le disposizioni prevedono, inoltre, che il reclamo sia depositato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto ovvero, in caso di omissioni da parte del curatore, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere; a sua volta, il giudice delegato, sentite le parti, provvede con un decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio. Contro il decreto pronunciato dal giudice delegato può essere proposto reclamo ai sensi dell'art. 124 c.c.i.i.

Solamente l'art. 133 c.c.i.i. stabilisce, infine, che se il reclamo proposto al giudice delegato ai sensi del primo comma è accolto, «il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato».

Dal tenore norma appena riportata e dal fatto che la stessa è contenuta nel solo art. 133 c.c.i.i. ovvero con riferimento al reclamo proposto avverso gli atti e le omissioni del curatore e non anche nell'art. 141 c.c.i.i. con riferimento agli atti del comitato dei creditori, si evince che la decisione del giudice delegato sarà diversa a seconda che la censura sia indirizzata contro il curatore o contro il comitato dei creditori²⁴.

In particolare, allorché il reclamo abbia ad oggetto gli atti e le omissioni del curatore il giudice, accogliendo le relative censure, potrà in tutto o in parte annullare l'atto o i suoi effetti e in caso di comportamento omissivo dovrà limitarsi a disporre che il curatore vi provveda, giacché, non essendo riconosciuto agli organi giudiziali della procedura il potere di ingerirsi nella gestione economica della liquidazione giudiziale, il giudice delegato non potrà imporre al curatore come provvedere. Ove, però, il curatore continui nel suo comportamento omissivo, l'unico strumento per assicurare la regolarità della procedura sarà quello della revoca del curatore *ex art. 134 c.c.i.i.*

²⁴ A. Caiafa, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Dike, Roma, 2020, p.186